I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 528/76/CECA DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1976

relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5, 46, 47, 67, 68 e 95, primo e secondo comma,

previa consultazione del comitato consultivo e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

considerando che :

I

Le trasformazioni strutturali del mercato dell'energia alla fine degli anni cinquanta avevano indotto gli Stati membri ad adottare, il 21 aprile 1964, un protocollo di accordo sui problemi energetici (1); e sulla base del paragrafo 11 del detto protocollo e dell'articolo 95, primo e secondo comma del trattato, l'Alta Autorità aveva preso, il 17 febbraio 1965, la decisione n. 3/65 relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (2), la cui validità, prorogata con decisione n. 27/67 della Commissione (3), è cessata il 31 dicembre 1970.

Uno studio delle condizioni economiche della produzione e dello smercio dei carboni comunitari nel 1970 aveva dimostrato che in numerosi bacini comunitari, nonostante i grandi sforzi di razionalizzazione esplicati, le imprese carbonifere non potevano più sostenersi da sole. Sentito il comitato consultivo e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità, la Commissione aveva pertanto adottato il 22 dicembre 1970 la decisione n. 3/71 (4) la cui validità è cessata il 31 dicembre 1975.

A causa degli avvenimenti sul mercato mondiale dell'energia, e soprattutto della crisi del petrolio del 1973, l'industria carboniera comunitaria si è venuta a trovare in una situazione nuova. Oltre ai gravi problemi di sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità si è verificato un forte aumento dei prezzi dell'energia importata per cui si è assistito a un miglioramento della situazione concorrenziale delle industrie carboniere, che però hanno risentito della recessione economica.

Data la necessità di garantire a lungo termine l'approvvigionamento energetico della Comunità, gli Stati membri dovranno ridurre nella misura del possibile il loro grado di dipendenza dall'energia importata (5). Per l'industria carboniera comunitaria valgono, in relazione alla nuova situazione in cui si è venuta a trovare, i seguenti orientamenti (6) :

— mantenimento di tutta l'estrazione carboniera comunitaria tenendo conto delle caratteristiche naturali e tecniche dei singoli bacini e di un sufficiente grado di redditività ;

— sforzi per mantenere o recuperare la capacità concorrenziale dell'industria carboniera mediante l'aumento della produttività, la razionalizzazione e la riduzione dei costi ;

— un'attiva politica del personale ;

— stimoli agli investimenti per aumentare le capacità estrattive esistenti o crearne delle nuove nei bacini adatti.

Circa la redditività dell'industria carboniera, si registrano dei miglioramenti, cioè molti bacini o imprese hanno raggiunto la soglia di redditività se non si tiene

(1) GU n. 69 del 30. 4. 1964, pag. 1099/64.
(2) GU n. 31 del 25. 2. 1965, pag. 480/65.
(3) GU n. 261 del 28. 10. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 7.

(5) « Politica energetica comunitaria ; obiettivi per il 1985 » (COM(74)1960 fin.).
(6) « Orientamenti a medio termine per il carbone 1975-1985 », GU n. C 22 del 30. 1. 1975.

conto degli oneri residui derivanti da chiusure di impianti avvenute negli scorsi anni. Permangono tuttavia alcuni impianti non redditizi che verranno probabilmente chiusi in futuro, ma è importante garantire un determinato ritmo di chiusura per evitare difficoltà economiche e sociali nelle zone interessate.

Nelle attuali circostanze non è possibile prevedere se e in quale misura si avranno in futuro dei cambiamenti nella situazione finanziaria dell'industria carboniera a seguito dello sviluppo dei costi estrattivi e dei prezzi delle energie concorrenziali.

Resta pertanto da accertare se la futura situazione finanziaria permetterà all'industria carboniera di seguire con le proprie forze gli orientamenti sopra citati. Qualora gli Stati membri cessassero di concedere aiuti all'industria carboniera, la chiusura a breve scadenza di impianti non redditizi diverrebbe inevitabile e comprometterebbe il raggiungimento dell'obiettivo di stabilizzazione a lungo termine dell'estrazione. Un tale sviluppo :

— impedirebbe la realizzazione dell'obiettivo fondamentale dell'articolo 2, comma 2, del trattato CECA e comprometterebbe in particolare anche gli sforzi di razionalizzazione esplicati nel comune interesse conformemente agli obiettivi dell'articolo 3 c), d), e) e g) del trattato ;

— comporterebbe per l'approvvigionamento energetico comunitario delle conseguenze incompatibili con l'articolo 3 a) del trattato ;

— implicherebbe inoltre la possibilità di gravi perturbazioni nella situazione economica e sociale di alcune regioni minerarie della Comunità.

Nel trattato CECA, gli Stati membri si sono riservati la possibilità di modificare il finanziamento delle prestazioni sociali lasciando tuttavia alla Commissione la facoltà di intervenire qualora essa constati che i provvedimenti decisi dagli Stati membri siano tali da falsare le condizioni di concorrenza del mercato comune. Sovvenzioni statali al finanziamento delle prestazioni sociali, per coprire oneri straordinari dell'industria carboniera dovuti alla recessione, sono compatibili con il mercato comune. Ne è un esempio il caso degli interventi statali per riportare il rapporto tra gli oneri per minatore impiegato e le prestazioni per ogni beneficiario ad un livello analogo a quello delle altre industrie. Nella situazione attuale è sufficiente un coordinamento delle misure decise a questo effetto. Poiché il trattato non ha previsto alcun mezzo di azione per tale coordinamento, ci si può basare sulle disposizioni dell'articolo 95, comma 1, del trattato.

Secondo il trattato bisogna provvedere a creare, mantenere e rispettare le normali condizioni di concorrenza. In seguito al regresso dell'estrazione verificatosi negli ultimi decenni, le imprese devono sostenere oneri anormali e di diversa entità che possono quindi falsare le normali condizioni di concorrenza. Le sovvenzioni statali destinate a coprire, parzialmente o completamente, tali oneri appaiono pertanto compatibili con il mercato comune, sempreché vi sia un controllo della Commissione e siano precisate le categorie di oneri residui. Le stesse considerazioni si applicano al finanziamento delle prestazioni sociali.

Per questi motivi è necessario istituire un nuovo regime comunitario di aiuti a favore dell'industria carboniera per garantire in ogni momento ii raggiungimento degli obiettivi sopra citati. Il trattato non fornisce alla Commissione alcun mezzo di azione specifico per l'istituzione di tale regime. Trattandosi di un caso non previsto bisogna pertanto ricorrere alle disposizioni dell'articolo 95, comma 1, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi enunciati negli articoli iniziali del trattato.

II

Un tale ricorso all'articolo 95, comma 1, del trattato va inserito nel quadro generale della definizione di una politica energetica comunitaria. Prendendo atto della nuova situazione economico-energetica, nella sessione del 17 dicembre 1974 (1) il Consiglio ha constatato tra l'altro che :

— il mantenimento di un grado elevato di dipendenza della Comunità dall'energia importata da paesi terzi e in particolare dal petrolio potrebbe, nelle condizioni attuali e prevedibili nel mercato mondiale, compromettere l'equilibrio economico della Comunità e lo sviluppo del progresso economico e sociale ; che è pertanto necessario ridurre per quanto possibile tale dipendenza ;

— che il livello attuale della produzione comunitaria di carbone va mantenuto in condizioni economiche soddisfacenti.

(1) Risoluzione del Consiglio R/3649/74.

Nella sessione del 13 febbraio 1975 (1) il Consiglio ha fissato per la realizzazione degli obiettivi sopra citati, relativi all'industria carboniera della Comunità, le seguenti linee direttive :

— deve essere assicurata la realizzazione dei necessari investimenti finanziari nonché la disponibilità di manodopera adeguata ;

— devono essere garantiti sbocchi stabili e regolari in condizioni economiche soddisfacenti, tenendo conto dell'interesse dei consumatori.

Per lo smercio del carbone si terrà conto in particolare della siderurgia e delle centrali elettriche ; potrebbe essere inoltre necessario costituire scorte per compensare gli effetti della fluttuazione della domanda e fronteggiare eventuali interruzioni dell'approvvigionamento.

I provvedimenti da prendere per attuare questi obbiettivi non devono tuttavia superare la portata strettamente necessaria e possono derogare dalle normali regole del trattato solo qualora ciò sia realmente indispensabile per risolvere i problemi che si presentano sul piano comunitario ; vanno evitati in particolare gli aiuti indiretti ai consumatori industriali di carbone.

Sulla base degli orientamenti sopra esposti, relativi alla politica carboniera da perseguire, la Commissione deve controllare i provvedimenti finanziari degli Stati membri a favore dell'industria carboniera prima della loro entrata in vigore per stabilire se contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi seguenti :

— stabilizzazione della produzione comunitaria a condizioni economiche soddisfacenti ;

— concentrazione della produzione negli impianti o bacini in cui esistono le maggiori premesse per un aumento della produttività o che contribuiscono all'approvvigionamento di mercati di carbone specifici della Comunità ;

— chiusura di impianti di minor rendimento, evitando tuttavia gravi perturbazioni economiche e sociali in regioni dove non esistono ancora sufficienti possibilità di reimpiego.

III

L'autorizzazione della Commissione per i provvedimenti previsti dai governi dev'essere accordata sulla base di una conoscenza esatta e completa e tenendo conto del contesto economico e sociale. Per questo motivo è necessario che, nel quadro dell'articolo 47 del trattato, gli Stati membri siano obbligati a comunicare periodicamente alla Commissione ogni dato utile relativo agli interventi che si propongono di effettuare, direttamente o indirettamente, a favore dell'industria del carbon fossile, nonché i motivi e la portata di tali interventi, con particolare riferimento alla loro incidenza sull'evoluzione a lungo termine della produzione, dell'importazione e dello smercio del carbone, tenendo presente le prospettive a lungo termine di un approvvigionamento sicuro di carbone e di energia.

È inoltre necessario stabilire dei criteri per accertare che gli aiuti corrispondono all'obiettivo perseguito. Vanno pertanto esclusi quegli aiuti che siano indirettamente o parzialmente incompatibili col buon funzionamento del mercato comune, soprattutto nei casi in cui le condizioni d'estrazione, di smercio e di scambio intracomunitario rechino pregiudizio all'interesse comunitario. Va pertanto accertato che per quanto possibile gli interventi finanziari degli Stati membri :

— siano coerenti con le previsioni quantitative relative ai singoli bacini o alle singole imprese ;

— tengano conto degli orientamenti della presente decisione per quanto riguarda la stabilizzazione a lungo termine dell'estrazione, in condizioni economiche soddisfacenti, e la formazione dei prezzi del carbone comunitario al fine di evitare aiuti indiretti ai consumatori industriali di questo carbone ;

— contribuiscano al progresso della razionalizzazione ;

— non provochino gravi turbamenti nelle condizioni economiche e sociali in regioni dove non esistono ancora sufficienti possibilità di reimpiego.

Nel procedere all'esame degli aiuti ai fini dell'autorizzazione, la Commissione terrà conto non soltanto degli aiuti che verranno concessi sulla base della presente decisione, ma anche di tutti gli altri interventi finanziari a favore dell'industria carboniera della Comunità. Qualora risulti necessario, a causa della situazione finanziaria delle imprese minerarie, si potranno concedere anticipi anche prima della conclusione della procedura di autorizzazione.

IV

Da ultimo dovranno essere definite le varie forme di aiuto per le quali la Commissione può concedere una autorizzazione preventiva.

(1) Risoluzione del Consiglio R/505/75.

a) La stabilizzazione della produzione comunitaria in condizioni economiche soddisfacenti verrà raggiunta soltanto creando nuove capacità estrattive in impianti nuovi o già esistenti nei bacini che offrono le condizioni economiche più favorevoli. A tale scopo saranno necessari ingenti investimenti che potranno essere agevolati mediante la concessione di aiuti. Per facilitare il controllo del regime di aiuti, le imprese dell'industria carboniera sono tenute a registrare gli aiuti agli investimenti su un conto speciale.

b) La stabilizzazione della produzione richiede inoltre spese per la formazione e la stabilizzazione del personale ; pertanto dovrà essere possibile autorizzare aiuti per coprire tali spese.

c) Nell'interesse di uno sfruttamento permanente delle capacità estrattive, nonché di un aumento dell'elasticità dell'offerta di carbone comunitario, è opportuno agevolare le imprese ai fini della costituzione e del mantenimento di scorte straordinarie di carbone e di coke, concedendo aiuti per far fronte agli oneri considerevoli che ne derivano.

d) Le spese relative alle scorte di sicurezza costituite dai produttori di carbone su iniziativa dei loro governi per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento vanno rimborsate parzialmente o totalmente attraverso gli aiuti.

e) Eventuali interventi degli Stati membri per garantire la vendita del carbone da vapore alle centrali non devono superare l'entità necessaria per mantenere la competitività di tale carbone, né devono effettuarsi in una forma tale da pregiudicare l'applicabilità della presente decisione.

f) Non è da escludere che nel caso di bacini o di imprese a basso rendimento gli aiuti suindicati siano insufficienti ad evitare gravi turbamenti della vita economica e sociale delle regioni dove non esistono ancora sufficienti possibilità di reimpiego, o ad impedire, in altri bacini importanti per l'approvvigionamento a lungo termine, riduzioni della produzione al di sotto del livello considerato ragionevole ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento energetico comunitario. In questi casi è opportuno permettere la concessione di aiuti supplementari, volti a coprire al massimo la differenza fra il costo medio prevedibile della produzione di carbon fossile e il ricavo realizzabile durante l'anno successivo.

La Commissione, dopo aver consultato i governi degli Stati membri, può limitare gli aiuti a favore di bacini importanti per l'approvvigionamento a lungo termine, qualora constati che la differenza tra costi e ricavi è dovuta a uno sviluppo dell'impresa carbonifera che non risponde a condizioni economiche soddisfacenti né alle esigenze della sicurezza a lungo termine dell'approvvigionamento energetico. In caso di difficoltà finanziarie di un'impresa può essere necessario coprire anche le perdite reali sostenute nei due anni precedenti, purché sia accertato che la mancata copertura delle perdite avrebbe conseguenze contrarie agli obiettivi della presente decisione.

V

A causa degli sviluppi per ora imprevedibili dell'industria carboniera, la concessione di aiuti corrispondenti alle singole situazioni rappresenta un mezzo efficace per il perseguimento degli obiettivi economici e sociali enunciati nei primi articoli del trattato.

La buona esecuzione della presente decisione deve essere assicurata da disposizioni che permettano alla Commissione di esercitare efficacemente la propria competenza in materia di autorizzazione, di subordinare l'autorizzazione alle condizioni appropriate, di procedere successivamente ai necessari controlli e di revocare le autorizzazioni non appena risultino ingiustificate. La Commissione deve essere anche in grado di opporsi qualora le imprese beneficiarie degli aiuti pratichino, sulla base del loro listino di vendita o per allineamento, prezzi artificialmente bassi che turberebbero il buon funzionamento del mercato comune. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di sospendere la presente decisione in caso di gravi difficoltà o di cambiamento radicale delle condizioni economiche che ne hanno giustificato l'adozione. La Commissione riferirà al Consiglio nell'anno civile 1980 sull'applicazione della presente decisione.

Con riferimento alla necessità di assicurare l'approvvigionamento energetico della Comunità permettendo all'industria carboniera di prendere le necessarie misure, è opportuno limitare la durata della decisione a 10 anni. Per poter far fronte a nuove circostanze, trascorsi 5 anni dall'entrata in vigore della decisione, dev'essere possibile modificare o abrogare detta decisione su richiesta di uno Stato membro o della Commissione con la procedura dell'articolo 95, comma 1, del trattato CECA,

DECIDE :

CAPITOLO I

Obiettivi generali

Articolo 1

Nelle condizioni elencate qui di seguito, la Commissione può autorizzare la concessione di aiuti finanziari da parte degli Stati membri all'industria carboniera della Comunità se, tenendo conto degli obiettivi stabiliti dal Consiglio nella risoluzione del 17 dicembre 1974 concernente la produzione di carbone comunitario, tali misure sono destinate ad agevolare il raggiungimento dei seguenti obiettivi :

1. Conservazione, ampliamento o razionalizzazione della capacità estrattiva dei pozzi o dei distretti minerari che, per la posizione rispetto alle zone di smercio, per le riserve di qualità richieste ovvero per le possibilità di miglioramento della produttività, sembrano i più adatti a garantire a lungo termine l'approvvigionamento comunitario di carbone per la produzione di energia e di coke in condizioni economiche soddisfacenti.
2. Ulteriore adeguamento della produzione dei pozzi o distretti poco produttivi alle condizioni del mercato in maniera da evitare gravi perturbazioni economiche e sociali di regioni in cui esistono ancora insufficienti possibilità di reimpiego.

CAPITOLO II

Obblighi degli Stati membri

Articolo 2

1. Qualora uno Stato membro intenda prendere dei provvedimenti corrispondenti agli obiettivi enunciati all'articolo 1, dovrà trasmettere alla Commissione, entro e non oltre il 1° novembre di ogni anno, per i signoli distretti o per le singole imprese, i seguenti dati :

1) Tutti gli interventi finanziari che prevede di effettuare nel corso dell'anno successivo direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera.

2) Qualora si tratti di misure finanziarie di carattere sociale nell'industria carboniera :

 a) le singole disposizioni regolamentari ed amministrative in vigore ovvero le modifiche di disposizioni esistenti e già notificate ;

 b) l'ammontare delle prestazioni sociali, suddivise per tipo, concesse l'anno precedente dall'industria carboniera ai dipendenti, agli ex dipendenti ed ai loro familiari, il numero dei beneficiari e i dati corrispondenti per il sistema generale ;

 c) le varie fonti e gli importi corrispondenti stanziati per il finanziamento delle prestazioni di cui al punto 2, lettera b).

3) Qualora si tratti di provvedimenti finanziari destinati a coprire oneri residui delle imprese dell'industria carboniera :

 a) il tipo di oneri da coprire ;

 b) il previsto ammontare degli stessi nell'anno in cui viene concesso il contributo ;

 c) se e in quale misura le imprese hanno incluso tali oneri residui nelle spese della produzione corrente ovvero hanno costituito delle riserve di fondi intese a coprire direttamente gli oneri di cui sopra.

4) La giustificazione e la portata delle singole misure, nonché tutti gli altri dati occorrenti per valutarne la conformità alle disposizioni della presente decisione e le prove che le misure non vanno al di là di quanto è strettamente necessario per il raggiungimento degli scopi da esse previsti.

5) Previsioni sullo sviluppo della produzione, dell'importazione e dello smercio del carbon fossile e del coke di carbon fossile sotto forma di bilanci, e precisamente :

 a) con un anticipo di 5 anni :

 — una previsione globale sulla produzione e sullo smercio del carbon fossile ;

 b) con un anticipo di un anno :

 — una previsione sulla produzione e sullo smercio del carbon fossile distinta per i settori : cokerie, centrali termoelettriche, altri consumatori industriali e consumo domestico ;

 — una previsione sulla produzione e lo smercio distinta per gruppi di acquirenti.

6) Previsioni per un periodo di cinque anni in merito allo sviluppo prevedibile delle capacità di estrazione nei distretti e nelle imprese, nonché sui progetti e sulle misure per la creazione di nuovi pozzi.

7) Previsioni per un periodo di un anno sulla prevista chiusura di impianti e di parti di impianti, nonché previsioni sulla ristrutturazione delle zone colpite e sulla rioccupazione dei dipendenti rimasti disoccupati a seguito dei programmi di sviluppo regionale.

2. Per il 1976 le comunicazioni a norma del paragrafo 1 dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 30 giugno 1976.

3. Qualora uno Stato membro intenda adottare nel corso dell'anno solare altre misure finanziarie oltre a quelle già comunicate a norma del paragrafo 1, ovvero modificare le misure già adottate, dovrà comunicarlo tempestivamente alla Commissione affinché questa possa esaminare le misure previste ed esprimere il proprio parere secondo la procedura qui di seguito.

CAPITOLO III

Procedura di esame e di autorizzazione

Articolo 3

1. La Commissione esamina la compatibilità di tutte le misure previste dagli Stati membri a favore dell'industria carboniera con il buon funzionamento del mercato comune, sulla base dei seguenti criteri :

1) Coerenza delle previsioni quantitative stabilite per i singoli distretti o imprese, nel quadro dell'approvvigionamento globale di carbone e di coke nella Comunità.

2) Presa in considerazione degli scambi intracomunitari e della situazione concorrenziale tra i produttori di carbon fossile comunitari.

3) Opportunità delle misure finanzarie previste dai governi tenendo conto degli obiettivi della presente decisione e della formazione dei prezzi del carbone comunitario nella misura in cui sono influenzati dall'entità degli aiuti, osservando il principio che gli aiuti non devono essere superiori allo stretto necessario e non devono costituire un contributo indiretto al consumatore industriale.

4) Progressi nell'adeguamento e nello sviluppo delle capacità estrattive e nella razionalizzazione degli impianti di massima produttività, tenuto conto dell'ubicazione rispetto ai mercati di smercio e delle riserve della qualità di carbone richieste.

5) Prevenzione di gravi perturbazioni sociali e economiche che potrebbero derivare dalla chiusura di impianti poco produttivi in una regione in cui le possibilità di nuova occupazione sono ancora insufficienti.

2. In sede di esame della conformità ai criteri di cui al paragrafo 1, la Commissione prende in considerazione non soltanto gli aiuti concessi in base alla presente decisione, ma anche tutte le altre misure finanziarie a favore dell'industria carboniera della Comunità. Essa veglierà a che gli aiuti e le misure finanziarie adottate non siano in contrasto col principio della non-discriminazione sancito dal trattato.

Articolo 4

1. Le misure statali per il finanziamento delle prestazioni sociali vanno considerate compatibili con il mercato comune se, a seguito della loro applicazione nelle imprese carbonifere, il rapporto fra oneri per minatore occupato e prestazioni per avente diritto scende al livello del corrispondente rapporto nelle altre industrie.

2. I governi degli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione gli elementi di fatto necessari e i calcoli dettagliati relativi ai rapporti fra oneri e prestazioni di cui al primo comma.

Articolo 5

1. Le misure statali adottate a favore delle imprese per la copertura degli oneri derivanti dalla chiusura di pozzi e non aventi alcun rapporto con la produzione corrente di carbone o con lo smercio dello stesso, sono considerate compatibili col mercato comune qualora non siano superiori a tali oneri (oneri residui). Potranno essere coperte :

1) Le spese a carico delle imprese che hanno già chiuso o che intendono chiudere, cioè esclusivamente :

 a) gli oneri per il pagamento delle prestazioni sociali nella misura in cui servano al pensionamento dei dipendenti prima del raggiungimento dell'età legale della pensione ;

 b) altre spese straordinarie qualora siano dovute allo scioglimento del rapporto di lavoro a causa della chiusura ;

 c) pensioni o indennità extra legali concesse ai dipendenti licenziati a causa della chiusura, nonché a coloro che ne avevano diritto prima della chiusura ;

 d) forniture di carbone ai dipendenti licenziati a causa della chiusura, nonché a coloro che ne avevano diritto prima della chiusura ;

 e) oneri fiscali residui ;

 f) lavori supplementari di sicurezza in sotterraneo resi necessari dalla chiusura ;

g) danni causati dai lavori minerari, qualora siano imputabili a pozzi precedentemente in funzione ;

h) oneri residui per contributi da versare a organismi per l'approvvigionamento idrico e per l'eliminazione delle acque ;

i) altri oneri residui per l'approvvigionamento idrico e per l'eliminazione delle acque ;

j) altri oneri per l'assistenza malattia a ex minatori ;

k) perdite patrimoniali straordinarie causate dalla chiusura di pozzi, nei casi in cui la copertura di tali perdite straordinarie è assolutamente necessaria per garantire la sussistenza dell'impresa.

2) Le spese a carico di più imprese :

a) aumento dei contributi per la copertura degli oneri sociali extra legali, purché sia dovuto alla diminuzione del numero dei contribuenti a seguito delle chiusure ;

b) spese per l'approvvigionamento idrico e l'eliminazione delle acque derivanti dalle chiusure ;

c) aumento dei contributi da versare a organismi per l'approvvigionamento idrico e l'eliminazione delle acque a condizione che tale aumento sia imputabile alla diminuzione della produzione di carbone, sulla cui base vengono versati i contributi, a seguito della chiusura.

2. La misura può essere presa sotto forma di aiuto forfettario purché non superi l'onere residuo effettivo.

3. I governi degli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione gli elementi di fatto necessari e i calcoli particolareggiati relativi al rapporto fra gli oneri residui effettivi totali dell'impresa e le misure previste.

Articolo 6

1. La Commissione, previa consultazione del Consiglio, può autorizzare gli aiuti di cui agli articoli da 7 a 12 qualora constati che essi sono conformi all'articolo 3.

2. Per quanto riguarda tutti gli altri aiuti e misure finanziarie, specialmente quelli degli articoli 4 e 5, la Commissione si pronuncia in conformità delle procedure e delle norme dei trattati, purché essi rientrino nel campo di applicazione di questi ultimi.

3. Gli Stati membri non devono concedere gli aiuti di cui al primo comma senza l'autorizzazione preventiva della Commissione.

4. Qualora la situazione finanziaria delle imprese renda necessario il versamento di anticipi sulle misure finanziarie previste, prima della conclusione della procedura di autorizzazione, gli anticipi devono essere indicati come tali ed essere versati con l'esplicita riserva di rimborso.

CAPITOLO IV

Aiuti degli Stati membri

Articolo 7

1. Possono essere autorizzati gli aiuti statali destinati a mantenere o ad ampliare le capacità estrattive nei distretti economicamente redditizi.

2. Possono essere autorizzati gli aiuti statali concessi nel quadro della razionalizzazione e dell'adeguamento delle imprese alle condizioni del mercato del carbone, con lo scopo di migliorare la redditività o la sicurezza delle miniere esistenti.

3. Gli aiuti a norma dei paragrafi 1 e 2 possono essere concessi a singoli progetti di investimenti o a programmi di investimento o per la prova di nuove attrezzature tecniche, alle seguenti condizioni :

1) I progetti o i programmi di investimento devono contribuire al miglioramento della redditività o della sicurezza delle miniere ; i governi devono fornirne le prove.

2) I progetti ed i programmi di investimento intesi al miglioramento della redditività devono contribuire soprattutto :

a) alla concentrazione dei pozzi ;

b) a una maggiore meccanizzazione ed automatizzazione del processo estrattivo o dei lavori in sotterraneo ;

c) alla trasformazione del carbon fossile.

3) Gli investimenti per la prova di nuove attrezzature tecniche devono contribuire ad accelerare e agevolare l'applicazione pratica di nuove conoscenze tecniche nell'industria carboniera.

4. Le imprese dell'industria carboniera devono registrare su un conto speciale gli aiuti ricevuti per gli investimenti.

5. Qualora si tratti di programmi di investimento, la Commissione dovrà essere informata almeno una volta all'anno in merito ai singoli progetti del programma di cui è stata decisa l'esecuzione, agli obiettivi perseguiti, alle somme da investire, nonché ai relativi aiuti.

6. Qualora gli aiuti richiesti riguardino investimenti che abbiano già usufruito delle misure adottate nel quadro degli articoli 54 e 55 del trattato CECA, le agevolazioni concesse dovranno essere specificate per ogni singolo progetto.

Articolo 8

Possono essere autorizzati gli aiuti statali destinati ad agevolare il finanziamento delle spese a carico delle imprese per l'assunzione, la formazione, l'adattamento e la stabilità assolutamente necessari del personale.

Articolo 9

1. Possono essere autorizzati gli aiuti per la costruzione e il mantenimento di scorte straordinarie destinate a aumentare l'elasticità dell'offerta di carbone comunitario, allo scopo di renderla più adattabile alle oscillazioni congiunturali della domanda.

2. Possono essere oggetto di aiuto soltanto le scorte di carbone e di coke facilmente commerciabili, che appartengono al produttore o vengono finanziate o immagazzinate direttamente o indirettamente dal produttore e superano complessivamente un dodicesimo dell'estrazione annua di un distretto o di un'impresa. Nella determinazione delle scorte congiunturali non vengono prese in considerazione le eventuali scorte di sicurezza a norma dell'articolo 10.

3. L'aiuto può coprire al massimo le spese di deposito, compresi gli ammortamenti, per i quantitativi di cui al secondo comma, ad esclusione delle minusvalenze.

4. Un tasso d'aiuto per tonnellata è fissato con un anno d'anticipo e separatamente per il carbone da coke, gli altri carboni e il coke ; deve essere comunicato il calcolo.

Articolo 10

Possono essere autorizzati gli aiuti per la costruzione e il mantenimento di scorte di sicurezza a lunga scadenza di carbone e di coke, che appartengono al produttore o vengono finanziate direttamente o indirettamente dal produttore, sono immagazzinate presso la miniera ovvero presso il consumatore e sono destinate ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento di carbone in caso di interruzione nell'approvvigionamento energetico, a condizione che tali scorte vengano costituite su iniziativa del governo dello Stato membro interessato. L'aiuto concesso può coprire soltanto le spese di deposito, gli ammortamenti e le minusvalenze. Oltre a queste spese, lo Stato può rimborsare all'impresa obbligata a costituire le scorte i capitali immobilizzati nelle scorte di sicurezza, qualora sia garantito che gli importi versati vengono restituiti allo Stato dopo lo smaltimento delle scorte.

Articolo 11

1. Possono essere autorizzati gli aiuti speciali previsti dagli Stati membri a favore del carbone da vapore comunitario, utilizzato nelle centrali termoelettriche, per stabilizzare a lunga scadenza lo smercio di tale carbone in questo settore.

2. Le misure previste al primo comma possono essere adottate soltanto in una forma tale che possa essere inserita nel quadro di tutti gli altri contributi e non pregiudichi l'applicabilità della presente decisione.

Articolo 12

1. Oltre agli aiuti nel quadro degli articoli da 7 a 11, può essere approvato un aiuto supplementare, qualora venga dimostrato :

1) che nei distretti con impianti poco produttivi l'adeguamento della produzione alle condizioni del mercato può provocare gravi perturbazioni socio-economiche nelle regioni in cui non esistono ancora sufficienti possibilità di reimpiego, ovvero

2) qualora nei bacini a maggiore rendimento o nei bacini in cui l'estrazione sia necessaria per l'approvvigionamento di mercati specifici, non possa essere mantenuta senza questi aiuti la capacità di produzione necessaria a lungo termine per garantire l'approvvigionamento energetico della Comunità.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, punto 1, possono essere accordati soltanto se :

1) sono prevedibili la chiusura degli impianti e il licenziamento del personale ;

2) servono a coprire al massimo, per ogni bacino o impresa, la differenza fra il costo medio prevedibile della produzione di carbon fossile e il ricavo medio realizzabile durante l'anno civile successivo (esercizio carboniero) ;

3) sono espressi in importi unitari, per tonnellata di prodotto estratta, calcolati separatamente per bacino o per impresa ;

4) il loro ammontare appare giustificato sulla base di indicazioni concernenti i costi medi ed i ricavi medi per il periodo trascorso più recente possibile.

3. L'aiuto di cui al paragrafo 1, punto 2, deve essere calcolato secondo i criteri esposti nel paragrafo 2, punti da 2 a 4, tenendo presente che la Commissione può fissare un massimale qualora constati che la differenza tra i costi medi prevedibili della produzione di

carbon fossile e i ricavi medi realizzabili durante l'anno civile successivo (esercizio carboniero) è dovuta ad un'evoluzione della situazione delle imprese carboniere non in rapporto con le condizioni economiche soddisfacenti né dell'approvvigionamento energetico con le esigenze della sicurezza a lungo termine.

4. Gli sgravi dei costi risultanti dalla concessione di aiuti in base ai precedenti articoli 4 e 5 e da 7 a 11 debbono essere presi in considerazione nel calcolo dei costi di produzione o delle perdite di esercizio delle imprese minerarie.

Nel costo di produzione possono essere inclusi gli ammortamenti normali e una normale rimunerazione del capitale necessario all'esercizio.

5. Nella determinazione dell'ammontare dell'aiuto debbono essere presi in considerazione e specificati gli aiuti concessi in base alla decisione 73/287/CECA relativi ai carboni da coke e al coke.

6. Eccezionalmente possono essere autorizzati, oltre agli aiuti di cui ai paragrafi 2 e 3, aiuti destinati a coprire una differenza ancora scoperta tra il costo di produzione del carbon fossile e il ricavo realizzato nel corso degli ultimi due anni al massimo, qualora il mantenimento in vita di una produzione sia reso da un lato necessario a causa di una delle situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ma sia d'altro lato compromesso da uno squilibrio finanziario dell'impresa. In questo caso deve essere presentata, a titolo di giustificazione conformemente alle disposizioni dei precedenti paragrafi, una documentazione sugli esercizi finanziari nel corso dei quali si sono registrate le perdite e deve essere indicato in quale misura tali perdite sono state nel frattempo ridotte grazie ad altri interventi statali.

CAPITOLO V

Disposizioni generali e finali

Articolo 13

Per valutare se le misure finanziarie previste dagli Stati membri siano compatibili con il buon funzionamento del mercato comune, la Commissione tiene conto anche degli aiuti accordabili in base alla decisione 73/287/CECA del 25 luglio 1973.

Articolo 14

1. Per garantire che gli aiuti autorizzati rispondano esclusivamente agli scopi indicati negli articoli da 7 a 12 della presente decisione, la Commissione può :

1) subordinare la propria autorizzazione a qualsiasi condizione appropriata ;

2) limitare il diritto delle imprese beneficiarie all'allineamento di cui all'articolo 60 del trattato CECA, nonché imporre loro l'osservanza di prezzi minimi. In caso d'infrazione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 64 del trattato CECA.

2. La Commissione può eseguire i necessari controlli presso le imprese.

3. La Commissione revoca l'autorizzazione o ne modifica i termini se constata che gli aiuti non soddisfano più alle condizioni previste dagli articoli da 7 a 12 della presente decisione, ovvero che gli effetti concreti di tali aiuti o della loro utilizzazione sono in contrasto con le condizioni richieste per la loro autorizzazione. Lo Stato membro interessato deve conformarsi, entro il termine prescritto dalla Commissione, alla decisione di revoca dell'autorizzazione o di modifica del suo contenuto.

Articolo 15

Se la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, constata che :

1. l'applicazione della presente decisione rischia di provocare gravi turbamenti nel mercato comune del carbone e difficoltà che potrebbero portare al deterioramento della situazione generale dell'approvvigionamento energetico o di una situazione economica regionale, o che

2. sono intervenute sensibili modificazioni nelle condizioni o nel volume degli scambi intracomunitari sul mercato del carbone, tali da modificare le condizioni economiche che hanno condotto all'adozione della presente decisione,

essa può, udito l'interessato, sospendere interamente o parzialmente l'applicazione della presente decisione, informandone immediatamente il Consiglio.

Indipendentemente dalle disposizioni dei punti precedenti, la Commissione presenterà al Consiglio nel corso del 1980 una relazione sulle esperienze raccolte e sui problemi affrontati durante l'applicazione della presente decisione.

Articolo 16

La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sull'applicazione della presente decisione.

Articolo 17

La Commissione adotta, previa consultazione del Consiglio, tutte le disposizioni necessarie all'applicazione della presente decisione.

Articolo 18

1. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1976 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 1985.

2. Trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione, questa può essere modificata o abrogata secondo la procedura dell'articolo 95, primo comma, del trattato CECA, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, se ciò è richiesto dalle mutate circostanze.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Christopher SOAMES